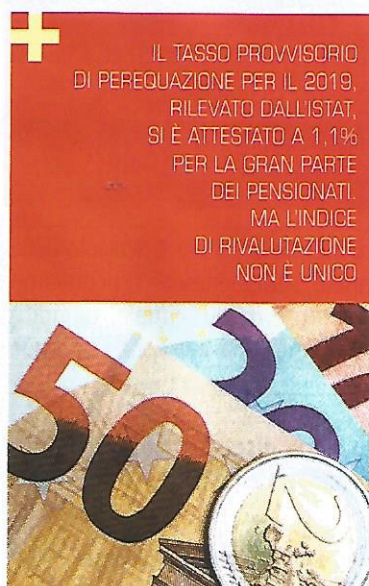


INVALIDITÀ CIVILE IN PRIMO PIANO

*Pochi euro per tutti:
è la situazione che molti
affrontano da tempo,
sebbene i trattamenti
siano calcolati
sui redditi dei singoli*

a cura di Gianni Tel



RIVALUTATE ANCHE QUEST'ANNO LE PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI.

Il tasso provvisorio di perequazione per il 2019, rilevato dall'Istat, si è attestato all'1,1% per la gran parte dei pensionati. Ma c'è una particolarità: l'indice di rivalutazione non è unico. In particolare, alle prestazioni che sono denominate "pensioni" si applica il tradizionale tasso di inflazione Istat (indice delle famiglie di operai e impiegati - Foi), mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest'anno allo 0,65%, sia per gli assegni che per le indennità. La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2018 e il 2019.

Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all'invalidità e all'assegno di accompagnamento, la legge istitutiva considera invalidi tutti coloro affetti da menomazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
- i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età;
- i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

In base al grado d'invalidità riconosciuto si possono ottenere i seguenti benefici:

- il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;
- il 46% consente all'invalido di ottenere l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;
- il 74% è la soglia invece per ottenere l'assegno economico mensile di assistenza.

Va evidenziato, poi, un ulteriore cambiamento rispetto al 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle prestazioni di assegno sociale, assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, è stato innalzato ad anni sessantasette rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva. Pertanto, per effetto dell'incremento della aspettativa di vita, le prestazioni su indicate potranno essere concesse solo al compimento dei 67 anni. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 le prestazioni di pensione di inabilità civile, assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, pensione non reversibile ai sordi, vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.

» L'ASSEGNO DI ASSISTENZA

Agli invalidi con età tra i 18 e 67 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità. Per fruire dell'assegno - pari quest'anno a € 285,66 mensili - l'invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.906,72 per il 2019). In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo. Anche quest'anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l'apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa. La dichiarazione va inviata all'Inps entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all'assegno.

» LA PENSIONE DI INABILITÀ

Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un'abilità lavorativa totale e permanente del 100%. L'importo è pari a quello stabilito per l'assegno di assistenza, ma le condizioni

di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.814,34 per il 2019), c'è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione e non anche al coniuge.

» L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO

Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi, ecc.). L'importo dell'indennità, pari a € 517,84 mensili, viene erogato per 12 mensilità. È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche dell'interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti. Non è legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile, e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative. È cumulabile con la pensione d'inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili, ai ciechi e ai sordomuti.

Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture

pubbliche. Ciò vale anche per ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti di breve durata. Chi è già titolare dell'indennità deve attestare la propria condizione di "non ricoverato" in via permanente, con una dichiarazione anch'essa da inviare all'Inps on-line tramite il Caf entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga).

» LA MAGGIORAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiori a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all'importo di € 649,45 mensili previsto per quest'anno (già vecchio "milione" di

lire). Il diritto a tale aumento per il 2019, è subordinato ai seguenti limiti di reddito: pensionato solo (non coniugato) con reddito non superiore a € 8.442,85 annui; pensionato coniugato con redditi propri non superiori a € 8.442,85 e redditi propri sommati a quelli del coniuge non superiore ad € 14.396,72 annui.

Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all'Irpef, ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e con quelli ritenuta alla fonte (interessi bancari, e postali, rendite da titoli di Stato, ecc.). In altre parole, bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da: casa di abitazione; pensione di guerra; assegno di accompagnamento; trattamento di famiglia; sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.

È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall'Inps, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùE-nasco e 50&PiùCaaf, i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all'inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all'Istituto Previdenziale.



LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO

Categorie	ANNO 2018		ANNO 2019	
	Importo mensile	Limite di reddito annuo personale	Importo mensile	Limite di reddito annuo personale
Invalidi civili				
Assegno di assistenza	€ 282,55	€ 4.853,29	€ 285,66	€ 4.906,72
Indennità frequenza minori	€ 282,55	€ 4.853,29	€ 285,66	€ 4.906,72
Pensioni di inabilità	€ 282,55	€ 16.664,36	€ 285,66	€ 16.814,34
Sordomuti				
Pensione	€ 282,55	€ 16.664,36	€ 285,66	€ 16.814,34
Indennità di comunicazione	€ 256,21	NESSUN LIMITE	€ 256,89*	NESSUN LIMITE
Ciechi civili				
Pensione ciechi assoluti	€ 305,56	€ 16.664,36	€ 308,93	€ 16.814,34
Pensione ciechi parziali	€ 282,55	€ 16.664,36	€ 285,66	€ 16.814,34
Indennità ventesimisti	€ 209,51	NESSUN LIMITE	€ 210,61*	NESSUN LIMITE
Assegno decimisti	€ 209,70	€ 8.011,78	€ 212,01	€ 8.083,89
Indennità di accompagnamento				
Invalidi totali	€ 516,35	NESSUN LIMITE	€ 517,84*	NESSUN LIMITE
Ciechi assoluti	€ 915,18	NESSUN LIMITE	€ 921,13*	NESSUN LIMITE

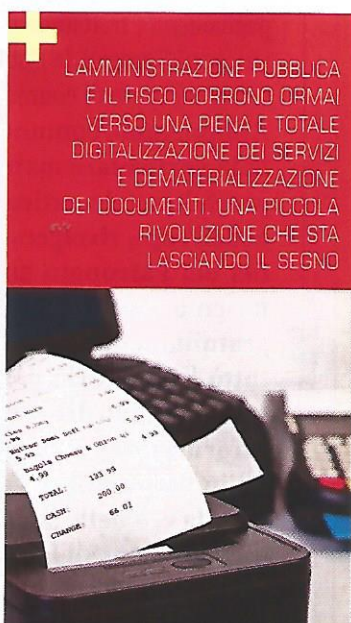
Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l'assegno di pensione a 649,45 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.442,85 euro, elevato a 14.396,72 euro, se coniugati.

* Alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari quest'anno a + 0,65%.

TANTE E NUOVE MODIFICHE FISCALI

Processo tributario telematico, scontrino e fattura elettronici, ricalcolo di bollette luce e gas... Le novità fiscali sono molte e, talvolta, vantaggiose per i contribuenti

a cura di Alessandra De Feo



DALLO SCORSO 1° LUGLIO SONO ENTRATE IN VIGORE MOLTE NOVITÀ E MODIFICHE. Si tratta di importanti cambiamenti nel panorama fiscale ma, per il momento, vediamo i principali.

» IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

La prima novità è il Processo Tributario Telematico (Ptt) obbligatorio dal 1° luglio 2019. Già attivo dal 15 luglio 2017 su tutto il territorio nazionale, con esso si intende l'uso degli strumenti informatici per redigere e presentare gli atti del processo dematerializzati (notifica, deposito, comunicazione). L'informatizzazione consente di:

- notificare ricorsi e appelli;
- costituirsi in giudizio;
- depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- consultare il fascicolo processuale ed estrarre copie degli atti.

Tutto si basa sulla Posta Elettronica Certificata (Pec) per comunicare e notificare ogni atto del processo, e sulla firma digitale per il deposito telematico dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie.

» LO SCONTRINO ELETTRONICO

Dal 1° luglio è obbligatorio per ditte con un volume d'affari superiore a 400mila euro, e dal 1° gennaio 2020 sarà esteso a tutti i soggetti di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Non sarà più necessario consegnare lo scontrino cartaceo: tutto sarà trasmesso ogni giorno all'Agenzia delle Entrate, con registratori di cassa telematici.

» LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019, dopo le difficoltà riscontrate, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un periodo di 6 mesi senza l'applicazione delle sanzioni per mancato o irregolare adempimento. Dal 1° luglio 2019, l'e-Fattura immediata va emessa entro 10 giorni (entro 12 giorni con il Decreto Crescita) e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell'operazione. Va indicata la data in cui si effettua l'operazione in cui è corrisposto in tutto, o in parte, il corrispettivo oggetto della fattura.

» GLI INTERESSI DI MORA SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Dal 1° luglio il tasso degli interessi di mora è sceso dal 3,01 al 2,68% in ragione annuale. Se una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all'innalzamento dell'aggio di riscossione dal 3% al 6%, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione applica gli interessi di mora, conteggiati sulle somme iscritte a ruolo a titolo di imposta, escludendo sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

» GLI ASSEGNI FAMILIARI

Dopo giugno, chi vuole rinnovare gli assegni familiari o li richiede per la prima volta, deve presentare una nuova domanda on line che avrà validità dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Non si consegna più il modello cartaceo al proprio datore di lavoro. Il nuovo procedimento, per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, obbliga a presentare la domanda all'Inps e solo con modalità telematica.

» LA NASPI DOCENTI

Dal 1° luglio gli insegnanti precari della scuola italiana accedono alla Naspi Docenti 2019, sussidio che spetta a chi il contratto è scaduto il 30 giugno 2018. Come tutti i dipendenti, che perdono il posto involontariamente, anche supplenti e docenti precari possono beneficiarne.

» NUOVE TARIFFE PER LE BOLLETTE LUCE E GAS

Con una riduzione del 6,9% per il gas e l'aumento dell'1% per l'elettricità decise dall'Arera (ex Autorità Energia) per il mercato tutelato, secondo l'Unione Nazionale Consumatori una famiglia tipo, su base annua, spenderà 10 euro in più per la luce e 74 euro in meno per il gas. Una minore spesa complessiva, quindi, di 64 euro. **LD**